



COMUNE DI CIVO
(Provincia di Sondrio)

N° 24/2010 Reg. Ordinanze

Civo, li

28.07.2010

ORDINANZA IN MERITO ALLA REGOLARE TENUTA DEI CANI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- SONO PERVENUTE A CODESTA AMMINISTRAZIONE RIETERATE SEGNALAZIONI E LAMENTELE PER IL COMPORTAMENTO SCORRETTO DI MOLTI PROPRIETARI O DETENTORI DI CANI, IN MERITO ALLA CONDUZIONE DEGLI STESSI, PER L'EVIDENTE ASSENZA DEL DOVERE CIVICO DI PROVVEDERE ALLA RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI CON MEZZI ADATTI E AL LORO SMALTIMENTO E PERCHE' I CANI SPESSO NON SONO CUSTODITI CON LE DEBITE CAUTELE, CON CONSEGUENTE POTENZIALE PERICOLO PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE;

ACCERTATO CHE:

- L'IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO CON ESCREMENTI E LIQUIDI FISIOLGICI CANILI PUO' COMPORTARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE, GIA' SEGNALATI DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FASCE PIU' ESPOSTE, QUALI I BAMBINI;

- IN MOLTI CASI I CANI VENGONO LASCIATI IN LUOGHI PUBBLICI LIBERI E PRIVI DI CUSTODIA;

CONSIDERATA L'URGENZA DI PREVENIRE LA PROSPETTATA SITUAZIONE DI PERICOLO;

RITENUTA LA NECESSITA' DI INTERVENIRE PER PREVENIRE E REPRIMERE I COMPORTAMENTI CHE HANNO CONSEGUENZE NEGATIVE SULLA SALUBRITA' DELL' AMBIENTE, SUL DECORO DELLA CITTA', SULLA SICUREZZA DELLE PERSONE, SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI;

VISTO:

- IL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA, APPROVATO CON D.P.R. 08.02.1954, NR. 320;

- LA LEGGE 14.08.1991, NR. 281 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO);

- LA LEGGE 23.12.1978, NR. 833 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE);

- IL D.LGS 31.03.1998, NR. 112 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DALLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA L. 15 MARZO 1997, NR. 59);

- L'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA EMANATA IN DATA 6 AGOSTO 2008 DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI;

- L'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI, EMANATA IN DATA 3 MARZO 2009 DAL MINISTRERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI;

- IL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, EMANATO CON D.LGS. 18.08.2000, NR. 267 E S.M.I.;

- GLI ART. 650 E 727 DEL CODICE PENALE;

ORDINA

1) AI PROPRIETARI E AI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI, DI RISPETTARE I SEGUENTI DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI, PIU' DETTAGLIATAMENTE DESCRITTI NELLE RICHIAMATE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

• ADOTTARE OGNI UTILE ACCORGIMENTO PER ASSICURARE IL BENESSRE, L'IGIENE E LA SALUTE DELL'ANIMALE;

• PROVVEDERE A FAR IDENTIFICARE E REGISTRARE L'ANIMALE AI FINI DI ANAGRAFE CANINA PRESSO IL COMPETENTE SERVIZIO DI VETERINARIO DELL' A.S.L.;

• I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI, QUALORA SI TROVINO CON I MEDESIMI NELLE PUBBLICHE VIE O NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, SONO OBBLIGATI A TENERE AL GUINZAGLIO GLI ANIMALI STESSI, CHE SE APPARTENENTI ALLA SPECIE DA GUARDIA, DEVONO ESSERE DOTATI DI APPOSITA MUSERUOLA;

• E' FATTO OBBLIGO AI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI DI RIMUOVERE GLI ESCREMENTI DEGLI ANIMALI DAL SUOLO PUBBLICO. A TAL FINE LE PERSONE DEVONO ESSERE DOTATE DI APPOSITA PALETTA E CONTENITORI IDONEI OVE CONFERIRE GLI ESCREMENTI. GLI IDONEI STRUMENTI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DOVRANNO ESSERE MOSTRATI A RICHIESTA DEGLI ORGANI ADDETTI ALLA VIGILANZA;

2) I CANI TROVATI VAGANTI E SENZA MUSERUOLA SARANNO CATTURATI E CUSTODITI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO. SE PRIVI DI IDENTIFICAZIONE SARA' APPLICATO IL PRESCRITTO MICROCHIP E SI PROVVEDERA' ALL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA. IL PROPRIETARIO CHE INTENDE RISCATTARE L'ANIMALE CATTURATO DEVE RIMBORSARE AL COMUNE LE SPESE SOSTENUTE. NEL CASO IL CANE SIA RISULTATO NON IDENTIFICATO E REGISTRATO IN ANAGRAFE, IL PROPRIETARIO SARA' SOGGETTO ALLE SANZIONI PREVISTE;

3) I PROPRIETARI E I DETENTORI A QUALSIASI TITOLO SARANNO CONSIDERATI RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI A PERSONE E/O COSE CAUSATE DAL MANCATO RISPETTO DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI E DELLE ALTRE CHE DISCIPLINANO LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI.

4) SALVA ED IMPREGIUDICATA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI PREVISTE IN NORMATIVE SPECIFICHE, PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SARANNO APPLICATE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CON UN MINIMO DI € 25,00 (EURO VENTICINQUE//00) E UN MASSIMO DI € 500,00 (EURO CINQUECENTO//00) TENUTO CONTO DELLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, EMANATO CON D.LGS 18 AGOSTO 2000, NR. 267, AGGIUNTO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, NR. 3, NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART.1-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31



COMUNE DI CIVO

(Provincia di Sondrio)

- 5) MARZO 2003, NR. 50, AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 20 MAGGIO 2003, NR. 116;
- 6) LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI CANI DELLE FORZE ARMATE, DI POLIZIA, DI PROTEZIONE CIVILE E DEI VIGILI DEL FUOCO, UTILIZZATI PER SERVIZIO, DEI CANI-GUIDA CHE ACCOMPAGNANO I NON VEDENTI, DEI CANI UTILIZZATI PER LA CONDUZIONE DELLE GREGGI E PER LA GUARDIA DI CASE RURALI, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE CANINA E DELL'EFFETTIVO CONTROLLO DA PARTE DEL PROPRIETARIO-CONDUTTORE.
- 7) DI COMUNICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER OPPORTUNA CONOSCENZA E/O PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL DI SONDRIO, AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TRAONA, ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- 8) GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DEL CONTROLLO RELATIVO ALL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA;
- 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'AGENTE DI P.S. MORASCHINELLI GEOM. LUCIANO;
- 10) E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA, CHE MODIFICA OGNI ALTRA PRECEDENTE EMANATA IN MATERIA, NELLE PARTI DIVERSAMENTE DISCIPLINATE;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente e il suo inserimento nel sito internet del Comune.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR della Lombardia nei termini di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
(*Massimo dott. Chistolini*)